

Che cosa dice la legislazione riguardo al gatto

I gatti sono gli animali domestici più presenti nelle nostre abitazioni. Ci sono molte persone che li amano, li accudiscono, li curano e li coccolano. Ne esistono, però, altrettante che li detestano, li trascurano, li maltrattano e li uccidono.

Gli atti di maltrattamento, crudeltà, torture e sevizie contro gatti, così come il loro abbandono volontario, sono punibili con pene che vanno da gravi multe fino ad anche la prigione.

Vi è pure il divieto di utilizzo a fini commerciali della loro pelliccia.

Per quanto riguarda le colonie feline esse sono tutelate dalla legge sia a livello nazionale che locale.

Il legislatore nazionale ha predisposto, infatti, una legge quadro' che disciplina la protezione e il trattamento dei gatti che vivono in libertà.

Negli ultimi anni si è assistito, inoltre, ad una crescente legislazione anche a livello locale, attraverso l'emanazione di leggi regionali e regolamenti locali attuativi dei principi di cui alla legge quadro.

Vediamo ora di conoscere più dettagliatamente quali sono le leggi che si occupano dei nostri amici felini..

Il maltrattamento degli animali, viene punito dall' Art. 727 del Codice Penale, notificato per l'aspetto sanzionatorio dalla Legge n. 281 del 14/008/1991 che tra l'altro specifica:

Art 1 - Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art 2 - Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.

8. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

A questa Legge, si aggiunge la n. 473 del 22/11/1993 (Nuove norme contro il maltrattamento degli animali).

L'uccisione o il danneggiamento di animali altrui, viene punito dall' Art. 638 del Codice Penale che recita, tra l'altro: "Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o

comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309”.

L' Art. 146 delle Leggi Sanitarie, prevede che: chiunque in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa che varia da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Le singole regioni hanno emanato ulteriori leggi in materia di tutela degli animali.

La Legge della Regione Lombardia n. 16 del 11 luglio 2006 'Lotta al randagismo e tutela degli animali d' affezione' prevede, in particolare, all' art.9:

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d' intesa con l' ASL competente, accerta che l' allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l' ASL, d' intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all' articolo 19, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3. I privati e le associazioni di cui all' articolo 19 possono, previa stipulazione di apposito accordo di collaborazione, richiedere al comune, d' intesa con l' ASL, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere o per l' allontanamento di cui al comma 1 .